

**Bruxelles, 23 ottobre 2025
(OR. en)**

13672/25

**IXIM 214
FRONT 250
DELECT 160
COMIX 378

LI
NO
IS
CH**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 6856 final
Oggetto:	DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE del 15.10.2025 che modifica la decisione delegata C(2023)950 final della Commissione, del 27 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi di informazione dell'UE consultati e in un fascicolo di domanda ETIAS

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6856 final.

All.: C(2025) 6856 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.10.2025
C(2025) 6856 final

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 15.10.2025

che modifica la decisione delegata C(2023)950 final della Commissione, del 27 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi di informazione dell'UE consultati e in un fascicolo di domanda ETIAS

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Nel settembre 2018 Parlamento europeo e Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

In virtù del regolamento, la Commissione europea è tenuta ad adottare atti delegati per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.

In particolare, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1240, alla Commissione è delegato il compito di "specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d'informazione dell'UE consultati e in un fascicolo di domanda".

Nel maggio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto. Tale regolamento ha modificato il regolamento ETIAS per introdurre i dati contenuti nell'Eurodac che dovrebbero essere confrontati con i dati contenuti nell'ETIAS. In virtù di tale modifica, la decisione delegata C (2023) 950 final della Commissione deve essere modificata per rispecchiare le nuove aggiunte.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per contribuire alla stesura dell'atto delegato è stato istituito un sottogruppo ETIAS in seno al gruppo di esperti sui sistemi d'informazione per le frontiere e la sicurezza. Tutti gli Stati membri hanno avuto la possibilità di nominare esperti, conformemente all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

La presente decisione della Commissione è stata pertanto elaborata sulla scorta dei contributi apportati dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito di tale sottogruppo di esperti.

Sono state consultate inoltre l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), nell'ambito della quale sarà istituita l'unità centrale ETIAS, e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol").

L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") ha inoltre fornito consulenza alla Commissione in merito alle esigenze tecniche e alla fattibilità delle misure proposte.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato a sua volta consultato prima dell'adozione per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1240, qualora una domanda di autorizzazione ai viaggi sia presentata e ritenuta ammissibile, il sistema centrale ETIAS crea un fascicolo di domanda. Il sistema centrale confronta i dati contenuti nel fascicolo di domanda

con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d'informazione dell'UE al fine di verificare se vi sia corrispondenza tra i dati.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1240, la Commissione dovrebbe specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi di informazione dell'UE e in un fascicolo di domanda ETIAS.

La presente decisione è conforme al principio di proporzionalità, in quanto riduce gli oneri per le autorità e il pubblico prevedendo la possibilità di limitare il numero di riscontri positivi che richiederebbero una verifica manuale.

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 15.10.2025

che modifica la decisione delegata C(2023)950 final della Commissione, del 27 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi di informazione dell'UE consultati e in un fascicolo di domanda ETIAS

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ("ETIAS") applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.
- (2) A norma di tale regolamento, se un cittadino di un paese terzo presenta una domanda di autorizzazione ai viaggi e la domanda è ritenuta valida, il sistema centrale ETIAS crea un fascicolo di domanda. Il sistema centrale deve quindi interrogare gli altri sistemi d'informazione dell'UE per verificare se vi sia una corrispondenza tra i dati contenuti nel fascicolo di domanda e i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d'informazione dell'UE. La decisione delegata C(2023) 950 final della Commissione² stabilisce norme che specificano le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS e i dati interrogati negli altri sistemi d'informazione dell'UE.
- (3) A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio³, che ha modificato il regolamento (UE) 2018/1240, è opportuno modificare

¹ GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2018%3A1240%3Aoj&locale=it>.

² Decisione delegata C(2023) 950 final della Commissione, del 27 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d'informazione dell'UE consultati e in un fascicolo di domanda ETIAS.

³ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e

la decisione delegata C(2023) 950 final per introdurre i dati contenuti nell'Eurodac da confrontare con i dati contenuti nell'ETIAS.

- (4) Dato che il regolamento (UE) 2024/1358 si applica a decorrere dal 12 giugno 2026, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (5) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa; la presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio⁴. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁶.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁷ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁸.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di

per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>).

⁴ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

⁶ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178(1)/oj).

⁸ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁰.

- (10) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.
- (11) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e ha espresso un parere in data 7 luglio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione delegata C(2023) 950 final è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 12 giugno 2026.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15.10.2025

Per la Commissione
Magnus BRUNNER
Membro della Commissione

⁹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo, 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).